

PATTI PARASOCIALI

tra

Comune di Vercelli

e

[Aggiudicatario]

Indice

I.	Premesse e Definizioni	3
1.	Closing	5
2.	Linee Guida e Investimenti Prioritari	5
3.	Stallo decisionale	10
4.	Distribuzioni di riserve	12
5.	Servizio Idrico Integrato	12
6.	Durata ed Efficacia del Patto	13
7.	Comunicazioni	14
8.	Disposizioni generali	15
9.	Legge applicabile	15

Lista Allegati:

1. Prospetto con indicazione delle quote di partecipazione in ATENA alla data del Bando;

2. **Nuovo Statuto;**
3. **Prospetto con indicazione delle quote di partecipazione in ATENA in esito al perfezionamento del procedimento di fusione;**
4. **Bando;**
5. **Prospetto con indicazione delle quote di partecipazione in ATENA in esito alla sottoscrizione della Partecipazione e all'acquisto delle Azioni Compravendute;**
6. **Linee Guida.**

PATTO PARASOCIALE

Tra:

COMUNE DI VERCELLI (di seguito il “**Comune**”), qui rappresentato dal Sindaco, prof. Maura Forte, munito dei necessari poteri;

– da una parte –

E

[AGGIUDICATARIO] S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in _____, qui rappresentata da [●], munito dei necessari poteri, soggetta alla direzione e coordinamento di [●] S.p.A. con sede in [●] (di seguito l’ “**Aggiudicatario**”);

– dall’altra parte –

il Comune e l’Aggiudicatario collettivamente anche le “**Parti**” e ciascuno anche una “**Parte**”.

Premesso che

- A. In data 4 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione di ATENA S.p.A., società con sede in Vercelli, Corso Palestro, 126, c.f. e iscrizione al Registro delle imprese di Vercelli n. 01938630025, (di seguito “**ATENA**” o la “**Società**”) – società partecipata, alla data del Bando (come oltre definito) dal Comune per il 59,96 % del capitale sociale e da Iren S.p.A. (società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**IREN**”), per il 40 % del capitale sociale e per la restante parte dai comuni presenti sul territorio, secondo quanto meglio descritto *sub Allegato 1* – ha valutato positivamente il progetto di fusione per incorporazione di Atena Patrimonio S.p.A., società con sede in Vercelli, Corso Palestro, 126, c.f. e iscrizione al Registro delle imprese di Vercelli n. 02079920027 (di seguito “**Atena Patrimonio**”), in ATENA (di seguito, il “**Progetto di Fusione**” e, con riguardo all’operazione in esso prevista, la “**Fusione**”) e, unitamente ad esso, le linee guida del piano degli investimenti (di seguito le “**Linee Guida**”).
- B. Le Linee Guida presuppongono fra l’altro che ATENA ottenga nuove risorse finanziarie per complessivi € 100 milioni di cui: (i) € 50 milioni a titolo di aumento di capitale (e relativo sovrapprezzo) (di seguito l’ “**Aumento di Capitale**”); (ii) € 50 milioni a titolo di finanziamento fruttifero a tassi di mercato.
- C. In data 25 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione di ATENA e il Consiglio di Amministrazione di Atena Patrimonio hanno approvato il Progetto di Fusione.

- D. In data 6 agosto 2015, il Consiglio di Amministrazione di ATENA, dando seguito alla richiesta del Consiglio comunale di Vercelli del 4 giugno 2015, ha redatto un piano industriale che specifica le Linee Guida.
- E. In data 1 dicembre 2015, i Consigli di Amministrazione di ATENA e di Atena Patrimonio hanno convocato per il giorno 21 dicembre 2015 in prima convocazione e per il giorno 22 dicembre 2015 in seconda convocazione le rispettive assemblee straordinarie (le “**Assemblee Straordinarie**”), tra l’altro (i) per l’approvazione del Progetto di Fusione e del nuovo statuto destinato ad entrare in vigore immediatamente dopo l’efficacia della Fusione e qui accluso *sub Allegato 2* (il “**Nuovo Statuto**”) e (ii), per quanto riguarda la sola ATENA, per l’approvazione dell’Aumento di Capitale destinato ad avere efficacia immediatamente dopo l’efficacia della Fusione.
- F. In data [•] novembre, il Consiglio Comunale con delibera n. [•], ha:
- a. valutato positivamente l’intera operazione comprensiva: (i) della Fusione, (ii) dell’Aumento di Capitale e cessione dei diritti di opzione spettanti al Comune ai sensi dell’ Aumento di Capitale (di seguito, le “**Opzioni**”) nonché (iii) della cessione del n. 1.918.265 azioni detenute dallo stesso Comune in ATENA (post-Fusione) (di seguito, le “**Azioni Compravendute**”) e
 - b. deliberato di indire una procedura ad evidenza pubblica (di seguito, la “**Procedura**”) per la cessione delle Opzioni e delle Azioni Compravendute, fissando in complessivi Euro (diecimilioni quattrocentosessantasettemila novecentosettantadue virgola undici) la base d’asta sulla scorta di una perizia rilasciata da un consulente di propria fiducia (la “**Perizia**”).
- G. In data [•], si sono svolte le Assemblee Straordinarie che hanno tra l’altro approvato, con il voto favorevole del Comune e di IREN, titolari in tale sede complessivamente del [•] % del capitale sociale di ATENA e del [•] % del capitale sociale di Atena Patrimonio:
- a. il Progetto di Fusione ed il Nuovo Statuto, ai sensi dell’art. 2502 c.c.; ad esito del relativo procedimento di fusione la situazione di possesso azionario di Atena era quella descritta *sub Allegato 3*, avendo la fusione acquistato efficacia il giorno [•] a seguito della stipula dell’atto di fusione il giorno [•] e
 - b. per quanto riguarda la sola ATENA, l’Aumento di Capitale.
- H. Ad esito della Procedura indetta con bando del [•] *sub Allegato 4* (il “**Bando**”), il Comune ha individuato l’Aggiudicatario quale acquirente delle Opzioni e delle Azioni Compravendute.
- I. Previo esperimento della procedura di prelazione statutaria iniziata con comunicazione in data [•] e conclusasi in data [•] (la “**Procedura di Prelazione**”),

in data [●], (a) l'Aggiudicatario, in caso di esito negativo di detta Procedura di Prelazione, ovvero (b) il socio o i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione (i) ha/hanno acquistato ed esercitato le Opzioni e, conseguentemente, è/sono divenuto/i titolare/i di una partecipazione pari al [●] % del capitale sociale (la "**Partecipazione**"), (ii) si è/sono reso/i acquirente/i, in base al contratto preliminare di acquisto (il "**Contratto Preliminare di Acquisto**"), oltre che delle Opzioni anche, delle Azioni Compravendute (di seguito, congiuntamente alle azioni relative alla Partecipazione, la "**Partecipazione dell'Aggiudicatario**").

- J. Pertanto la situazione dei possessi azionari relativi ad ATENA post-sottoscrizione della Partecipazione ed acquisto delle Azioni Compravendute è quella descritta *sub* Allegato 5;
- K. L'Aggiudicatario, quale socio privato di ATENA, è soggetto avente capacità tali da:
- a. nominare nel consiglio di amministrazione di ATENA soggetti dotati di competenze tecniche e manageriali adeguate;
 - b. far ottenere ad ATENA fino a 50 milioni di Euro di risorse finanziarie a titolo di debito con scadenze e tassi allineati a quelli di mercato per le tipologie di investimenti delle società del settore *multi-utility* al fine di poter supportare e consentire ad ATENA stessa di realizzare le Linee Guida, nonché di svolgere i compiti e servizi di cui la società è titolare.
- L. Il Comune fa affidamento sulla buona fede e sull'impegno dell'Aggiudicatario, anche attraverso le capacità finanziarie, imprenditoriali e/o organizzative ovvero con l'apporto di know-how tecnico operativo e sulle capacità tecnico gestionali di cui fosse in possesso, ai fini della realizzazione delle Linee Guida e l'erogazione dei servizi di cui la Società è titolare.
- M. Con il presente accordo le Parti intendono vincolare al medesimo tutte le azioni di ATENA di cui essi sono titolari a seguito dell'efficacia della Fusione e dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale detenute dal Comune e la Partecipazione dell'Aggiudicatario (complessivamente le "**Azioni Sindacate**"), per una percentuale complessiva pari al [●] % del capitale sociale di ATENA.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

I. Premesse e Definizioni

- I.1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.
- I.2. Salvo quanto possa di volta in volta diversamente risultare dallo specifico contesto e in aggiunta ai termini altrove definiti nel presente Patto, ivi inclusi

le Premesse e gli Allegati, i seguenti termini con iniziale maiuscola avranno il significato ad essi di seguito attribuito.

- I.2.1 “Aggiudicatario” ha il significato descritto in epigrafe
- I.2.2 “Assemblee Straordinarie” ha il significato di cui alla Premessa D
- I.2.3 “ATENA” o la “Società” ha il significato di cui alla Premessa A
- I.2.4 “Atena Patrimonio” ha il significato di cui alla Premessa A
- I.2.5 “Aumento di Capitale” ha il significato di cui alla Premessa B
- I.2.6 “Avviso di Stallo ATENA” ha il significato di cui all’articolo 3.3
- I.2.7 “Azioni Compravendute” ha il significato di cui alla Premessa E
- I.2.8 “Azioni Sindacate” ha il significato di cui alla Premessa M
- I.2.9 “Bando” ha il significato di cui alla Premessa G
- I.2.10 “Comune” ha il significato descritto in epigrafe
- I.2.11 “Comunicazione” ha il significato di cui all’articolo 2.15
- I.2.12 “Contestazione” ha il significato di cui all’articolo 2.14
- I.2.13 “Contratto Preliminare di Acquisto” ha il significato di cui alla Premessa H
- I.2.14 “Convenzione” ha il significato di cui all’articolo 5
- I.2.15 “Data di Efficacia del Patto” ha il significato di cui all’articolo 6.1
- I.2.16 “Denuncia di Inadempimento” ha il significato di cui all’articolo 2.13
- I.2.17 “Diritto di Riacquisto” ha il significato di cui all’articolo 2.14
- I.2.18 “Fusione” ha il significato di cui alla Premessa A
- I.2.19 “Giorni Lavorativi” significa qualsiasi giorno diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono di norma aperte sulle piazze di Milano e Vercelli
- I.2.20 “IREN” ha il significato di cui alla Premessa A
- I.2.21 “Investimenti Prioritari” ha il significato di cui all’articolo 2.2
- I.2.22 “Linee Guida” ha il significato di cui alla Premessa A
- I.2.23 “Nuovo Statuto” ha il significato di cui alla Premessa D e si intende quello in vigore alla data di efficacia della Fusione
- I.2.24 “Opzioni” ha il significato di cui alla Premessa E

- I.2.25 “Parte” o “Parti” ha il significato di cui in epigrafe
- I.2.26 “Partecipazione” ha il significato di cui alla Premessa H
- I.2.27 “Partecipazione dell’Aggiudicatario” ha il significato di cui alla Premessa H
- I.2.28 “Patto” o “Patto Parasociale” ha il significato di cui all’articolo 1
- I.2.29 “Perizia” ha il significato di cui alla Premessa E
- I.2.30 “Procedura” ha il significato di cui alla Premessa E
- I.2.31 “Procedura di Prelazione” ha il significato di cui alla Premessa H
- I.2.32 “Procedura di Stallo ATENA” ha il significato di cui all’articolo 3.5
- I.2.33 “Progetto di Fusione” ha il significato di cui alla Premessa A
- I.2.34 “Stallo ATENA” ha il significato di cui all’articolo 3
- I.2.35 “Quadrante Piemonte Est” indica il territorio dei Comuni delle province di Vercelli, Novara, Biella e Verbania-Cusio-Ossola.

1. Closing

- 1.1 In data odierna, contestualmente:
- (i) alla sottoscrizione delle azioni di cui all’Aumento di Capitale ed all’acquisto delle Opzioni e delle Azioni Compravendute;
 - (ii) alla celebrazione di un’assemblea ordinaria di ATENA che nomini, o prenda atto della designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in conformità al Nuovo Statuto;

le Parti stipulano il presente patto parasociale (il “**Patto**” o “**Patto Parasociale**”) a valere sulle Azioni Sindacate.

2. Linee Guida e Investimenti Prioritari

- 2.1 Le Parti condividono la Linee Guida predisposte da ATENA allegate al presente Patto Parasociale *sub* Allegato 6.
- 2.2 Le Parti convengono di considerare, nell’ambito delle Linee Guida, come “Investimenti Prioritari” da avviare nel biennio 2016 – 2017 e sino all’esito della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Vercelli, i seguenti interventi presenti nelle Linee Guida appro-

vate dal Consiglio di Amministrazione di ATENA tenutosi in data 6 agosto 2015: (i) efficientamento della raccolta rifiuti con l'introduzione della c.d. "raccolta differenziata spinta"; (ii) progetto di ricambio generazionale; (iii) conversione dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Vercelli a LED; e (iv) efficientamento servizio idrico integrato (complessivamente gli "Investimenti Prioritari"). L'ammontare complessivo degli Investimenti Prioritari è pari a circa 6,5 Mln che si aggiungono gli investimenti di manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti della società ATENA.

Le Parti si impegnano a valutare in buona fede ulteriori investimenti di natura prioritaria al termine del periodo 2016 – 2017 e, comunque, all'esito della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM Vercelli, salvo quanto previsto al successivo art. 2.9.

2.3 I benefici delle Linee Guida sono sinteticamente i seguenti:

- garanzia di erogazione in maniera omogenea di servizi pubblici locali efficienti ed innovativi nel territorio di riferimento, con possibilità di controllarne la qualità dell'erogazione;
- economie di scala, derivanti dall'erogazione di servizi ad una popolazione del Quadrante Piemonte Est di oltre un milione di abitanti, creando un soggetto di assoluto rilievo nel panorama nazionale in grado di garantire le migliori condizioni in termini di costo del servizio, omogenee sul territorio;
- messa a rete del sistema impiantistico, ottimizzando numero, dimensioni e saturazione degli impianti, garantendone qualità di funzionamento ed adozione delle migliori tecnologie disponibili;
- collaborazione con l'industria locale e con la Pubblica Amministrazione in senso ampio (Scuole, Ospedali, etc.), al fine di promuovere l'economia locale con un modello di facilitatore di un «sistema di sistemi» grazie all'offerta di competenze ingegneristiche, progettuali, finanziarie e normative;
- avvio del processo di trasformazione del territorio del Quadrante Piemonte Est tramite lo sviluppo di modelli di business innovativi ed efficienti per i principali servizi erogati e di una strategia integrata che metta clienti e consumatori al centro, spostando il baricentro dal lato dell'offerta a quello della domanda e garantendo un modello di sviluppo equilibrato tra mercato e territorio in grado di sostenere la crescita;
- creazione di un punto di riferimento chiave per il territorio del Quadrante Piemonte Est per l'efficienza, la qualità e la sostenibilità dei servizi erogati, tenendo anche conto dell'evoluzione del comporta-

mento dei clienti, tramite la creazione di relazioni solide e durature, basate sulla fiducia in un brand affidabile.

2.4 Le Linee Guida mirano ai seguenti obiettivi principali:

- partecipazione con buone prospettive alle gare per i servizi pubblici che saranno indette nel Quadrante Piemonte Est;
- integrazione di società attive nella gestione del ciclo idrico nel Quadrante Piemonte Est e partecipazione alle gare per l'aggiudicazione delle concessioni in scadenza;
- integrazione di società *multiutility* o mono *utility* operanti nel Quadrante Piemonte Est;
- sviluppo di impiantistica nel settore ambiente finalizzata all'autosufficienza nelle attività di smaltimento ed inoltre al recupero ed alla valorizzazione delle raccolte differenziate;
- sviluppo delle attività e della clientela, mediante l'offerta di nuovi prodotti e servizi nel settore dell'efficienza energetica;
- sviluppo di attività e servizi per gli enti pubblici locali connessi all'efficientamento energetico e all'innovazione tecnologia e digitale.

2.5 Le Linee Guida prevedono investimenti di sviluppo per circa € 100 milioni da finanziare attraverso un nuovo apporto di *equity* dell'ammontare di euro 50 milioni e, per la parte residua, attraverso finanziamenti che saranno erogati ad ATENA dall'Aggiudicatario ovvero da intermediari bancari o finanziari grazie al supporto dell'Aggiudicatario, con adeguate forme tecniche da definire con la società e a condizioni di mercato.

2.6 Le Linee Guida sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di ATENA che ha definito in modo analitico una stima dei benefici, obiettivi, tempi, costi e rischi di ciascuna iniziativa di sviluppo considerata nelle stesse Linee Guida. Esse prevedono fra l'altro la creazione di nuovi posti di lavoro diretti e indiretti ed attività per aziende locali, sviluppo di processi innovativi e di competenze in ATENA (efficienza energetica, teleriscaldamento, sistemi pro-consumer, servizi per i clienti, ciclo dei rifiuti, ecc.).

2.7 L'Aggiudicatario ed il Comune riconoscono che le Linee Guida contengono un programma di investimenti che sarà oggetto di un'opportuna ed adeguata valutazione da parte dell'organo amministrativo della Società al fine di darne finale approvazione e successiva attuazione. Tale valutazione dovrà essere adottata dal Consiglio di Amministrazione di Atena anche per l'approvazione degli Investimenti Prioritari.

- 2.8 L'Aggiudicatario si impegna sin d'ora a considerare ATENA - compatibilmente con le condizioni economiche e le disponibilità finanziarie della medesima - quale veicolo prioritario delle nuove opportunità di sviluppo che si genereranno sul territorio del Quadrante Piemonte Est.
- 2.9 Nel caso in cui la gara per il servizio di distribuzione del gas nell'ATEM Vercellese non venga aggiudicata ad ATENA, la società predisporrà le opportune modifiche alle Linee Guida tenuto conto anche delle risorse finanziarie che potrebbe ottenere per la cessione della rete o come indennizzo dal terzo aggiudicatario della gara per il servizio di distribuzione del gas. L'Aggiudicatario ed il Comune riconoscono inoltre che le Linee Guida potrebbero essere oggetto di modifica anche per mutamenti di scenario energetico e regolatorio e/o per altre cause indipendenti dalla loro volontà.
- 2.10 Fermo restando quanto previsto nel successivo par. 2.12, l'Aggiudicatario si impegna a fare quanto in proprio potere affinché l'Amministratore Delegato da esso designato presenti al Consiglio di Amministrazione di ATENA i progetti esecutivi per l'attuazione degli Investimenti Prioritari entro un termine di 12 (dodici) mesi dalla nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Atena in conformità al Nuovo Statuto. Resta inteso che nulla nel presente Patto Parasociale implica l'assunzione, da parte dell'Aggiudicatario, di impegni diretti volti all'effettuazione degli investimenti di cui alle Linee Guida, ma sempre e solo e per il tramite di ATENA.
- 2.11 Il Comune si impegna a fare quanto in proprio potere per consentire ad ATENA l'attuazione delle Linee Guida.
- 2.12 Qualora l'Amministratore Delegato designato dall'Aggiudicatario, difformemente da quanto previsto nel precedente par. 2.10, non abbia presentato al Consiglio di Amministrazione di ATENA i progetti esecutivi per l'attuazione degli Investimenti Prioritari entro il termine di 12 (dodici) mesi ivi previsto - dovrà riferirne prontamente al Consiglio di Amministrazione (all'uopo appositamente convocato dal presidente), sottoponendo a quest'ultimo una dettagliata relazione sullo stato di predisposizione dei progetti non ancora presentati e l'indicazione di un nuovo termine (non superiore a 6 (sei) mesi) per la loro presentazione. Il consiglio, a maggioranza semplice, potrà approvare la richiesta dell'Amministratore Delegato.
- 2.13 Qualora alternativamente:
- (i) decorsi 12 (dodici) mesi dall'efficacia della Procedura o dal successivo termine di cui al par. 2.10 che precede, l'Amministratore Delegato designato dall'Aggiudicatario avesse presentato al Consiglio di Amministrazione di ATENA progetti per l'implementazione degli Investimenti Prioritari aventi un valore complessivo inferiore a € 5 (cinque) milioni; ovvero

- (ii) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del Patto Parasociale Atena, per fatto direttamente ed esclusivamente imputabile all'Aggiudicatario stesso, non avesse effettuato gli investimenti approvati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 15, co. 4, lett. "c" e "d" dello statuto o non avesse dato sostanziale attuazione agli Investimenti Prioritari deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

il Comune potrà contestare tale circostanza all'Aggiudicatario attraverso una comunicazione scritta secondo le modalità di seguito indicate (di seguito la "**Denuncia di Inadempimento**") da inviarsi - a pena di decadenza - entro 180 (centottanta) giorni dal decorso del termine di 12 (dodici) mesi di cui al precedente punto (i) ovvero alla scadenza del Patto di cui al precedente punto (ii). La Denuncia di Inadempimento non potrà essere fatta valere dal Comune all'Aggiudicatario quando la delibera di approvazione dell'investimento sia stata successivamente revocata da una successiva delibera del Consiglio di Amministrazione di ATENA secondo le maggioranze di cui all'art. 15 dello Statuto.

- 2.14 L'Aggiudicatario avrà un termine di 60 giorni per rispondere alla Denuncia di Inadempimento (di seguito la "**Contestazione**"). Nel caso di mancata Contestazione nel termine previsto la Richiesta di Inadempimento sarà efficace ed il Comune potrà esercitare il diritto di riacquisto (di seguito il "**Diritto di Riacquisto**") secondo le modalità ed ai termini di seguito indicati. In caso contrario la decisione in merito alla fondatezza della Contestazione sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri designati uno ciascuno dalle Parti ed il terzo, con la funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, designato dal Presidente del Tribunale di Milano. Il Diritto di Riacquisto potrà essere esercitato solo qualora il lodo confermi la fondatezza della Denuncia di Inadempimento.
- 2.15 Il Diritto di Riacquisto potrà essere esercitato dal Comune per sé e non per persone da nominare previa comunicazione scritta all'Aggiudicatario (di seguito la "**Comunicazione**"). Il Comune potrà quindi, entro tre mesi dalla Comunicazione esercitare il Diritto di Riacquisto dell'intera (e solo dell'intera) partecipazione dell'Aggiudicatario detenuta nella società ATENA ad un prezzo da concordare in buona fede fra le Parti sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 2437 *ter*, c. 2, del codice civile e che comunque non sia inferiore al valore patrimoniale della società come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Contestualmente al *closing* del Diritto di Riacquisto, e quale condizione dello stesso, il Comune dovrà far sì che Atena rimborsi con valuta immediatamente disponibile tutti gli importi ad essa dovuti all'Aggiudicatario (e/o ad altre società appartenenti al gruppo dello stesso), a prescindere che gli stessi siano o meno esigibili e delle relative forme tecniche. L'esercizio del Diritto di Acquisto diverrà definitivamente inefficace (e non potrà più essere esercitato) qualora le parti non procedano

all'esecuzione del trasferimento dell'intera partecipazione detenuta dall'Aggiudicatario (e Atena non effettui il rimborso di quanto da essa dovuto all'Aggiudicatario stesso e/o ad altre società appartenenti al gruppo dello stesso) entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tale Diritto è stato esercitato.

- 2.16 A parziale deroga di quanto previsto al 2.15 il Diritto di Riacquisto non potrà essere esercitato dal Comune se nel periodo intercorrente l'esercizio del Diritto di Riacquisto le Parti: (i) abbiano provveduto ad un rinnovo del Patto Parasociale; ovvero (ii) abbiano sottoscritto un nuovo Patto Parasociale; ovvero ancora (iii) l'Amministratore Delegato designato dall'Aggiudicatario abbia proposto attraverso il Consiglio di Amministrazione di ATENA gli opportuni ed adeguati rimedi idonei a rimuovere la causa dell'inadempimento e il Consiglio stesso abbia approvato la richiesta dell'Amministratore Delegato con la maggioranza richiesta dall'art. 15, co. 4, del Nuovo Statuto.

Il Diritto di Riacquisto potrà essere esercitato da parte del Comune, per eventuali inadempimenti contestati all'Aggiudicatario nell'ambito degli impegni assunti nel presente Patto Parasociale, ai sensi dei paragrafi di cui sopra, anche oltre la data di scadenza del Patto, ma non oltre i 18 mesi dalla scadenza stessa.

3. Stallo decisionale

- 3.1 Le Parti convengono che, nel caso in cui si verificano una o più delle fattispecie descritte di seguito (ciascuna, uno "Stallo ATENA") troverà applicazione la disciplina di cui ai successivi articoli da 3.2, 3.3 e 3.4.
- 3.2 Lo Stallo ATENA si verifica nei seguenti casi:
- (a) impossibilità per il Consiglio di Amministrazione di ATENA di deliberare su qualsiasi delle materie riservate di cui all'articolo 15, comma 4, dello Statuto a causa della mancanza dei *quorum* previsti in detto articolo e nell'assunto che la proposta presentata raggiunga comunque la maggioranza semplice dei consiglieri di amministrazione della società, per due riunioni consecutive convocate a distanza di almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi l'una dall'altra; e/o
 - (b) impossibilità per l'Assemblea dei soci di ATENA di deliberare a causa della mancanza dei *quorum* previsti all'articolo 10 dello Statuto, per due riunioni consecutive convocate a distanza di almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi l'una dall'altra.

- 3.3 In caso di Stallo ATENA ciascuna Parte potrà inviare all'altra Parte, non prima di 5 (cinque) giorni dalla data dell'ultimo Consiglio di Amministrazione di ATENA o dalla data dell'ultima Assemblea di ATENA, un avviso con cui viene dato atto che si è verificato uno Stallo ATENA (di seguito, l' "**Avviso di Stallo ATENA**").
- 3.4 In caso di Stallo ATENA, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza:
- (a) ad intraprendere gli adempimenti previsti dalla procedura descritta nel successivo paragrafo 3.5; e
 - (b) a far sì che gli organi competenti di ATENA si astengano per tutta la durata della Procedura di Stallo ATENA dall'adottare alcuna delibera circa le materie oggetto di Stallo ATENA.
- 3.5 In caso di Stallo ATENA, le Parti s'impegnano ad osservare la seguente procedura ("**Procedura di Stallo ATENA**").
- (a) Entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data della riunione del Consiglio di amministrazione e/o dell'Assemblea dei soci di ATENA che ha determinato il verificarsi di una situazione di Stallo ATENA, ciascuna delle Parti si impegna a cooperare in buona fede per risolvere lo Stallo.
 - (b) Qualora non si giunga ad un accordo, la materia oggetto di delibera che ha determinato lo Stallo ATENA non sarà oggetto di approvazione salvo che per i seguenti argomenti:
 - (i) determinazione delle attribuzioni, ove applicabile, e del relativo compenso del Presidente. In tale ipotesi, saranno confermate le attribuzioni in vigore alla data del presente Patto Parasociale, rimanendo inalterati i relativi compensi;
 - (ii) designazione della maggioranza degli amministratori, ivi incluso l'Amministratore Delegato nelle società controllate e collegate ed espressione delle voto nelle Assemblee Straordinarie delle stesse. In tali ipotesi le decisioni saranno assunte dall'Amministratore Delegato sentito il Presidente e tenuto conto delle delibere che saranno assunto ai sensi dell'art. 15 c. 4 lett. b) dello Statuto.
 - (c) Per tutte le altre materie oggetto di Stallo ai sensi del paragrafo 3.2 le Parti potranno ricorrere, nel caso in cui vi sia accordo, alla nomina congiunta di un terzo arbitratore ai sensi dell'art. 1349 del codice civile, per la risoluzione dello Stallo ATENA. In tal caso, a valle della determinazione del terzo arbitratore, ove l'Aggiudicatario decidesse di far porre

comunque in votazione la materia oggetto di Stallo ATENA, le Parti si impegnano a fare in modo che i competenti organi della Società assumano le proprie determinazioni in accordo a quanto stabilito dall'arbitratore.

4. Distribuzioni di riserve

- 4.1 Le Parti si *impegnano* a altresì a votare contestualmente all'approvazione dei bilanci di ATENA degli esercizi 2016, 2017 e 2018, la distribuzione a favore di tutte le azioni di ATENA di riserve disponibile per l'ammontare complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) compatibilmente con la sostenibilità finanziaria di ATENA anche con riferimento all'attuazione degli Investimenti Prioritari e delle Linee Guida.

5. Servizio Idrico Integrato

- 5.1 L'Aggiudicatario ed il Comune riconoscono che il servizio idrico integrato costituisce un servizio strategico di ATENA per tutta la durata della convenzione in essere (di seguito la "**Convenzione**"), secondo gli obiettivi di sviluppo e investimento indicati dalle Linee Guida.
- 5.2 Al fine di consentire agli Enti di governo del c.d. Ambito Vercellese alla scadenza della Convenzione una diversa organizzazione del servizio rispetto a quella attuale, l'Aggiudicatario concede al Comune (o al soggetto a proprietà integralmente pubblica da questi designato), il diritto di acquistare il ramo di azienda organizzato per l'espletamento di tutte le attività e servizi relativi al servizio idrico contenente (i) la Convenzione, (ii) tutti i rapporti contrattuali attivi e passivi, (iii) tutti i debiti e passività e (iv) il personale diretto e indiretto impiegato nella gestione del servizio che dovrà essere preso in carico dal Comune di Vercelli in applicazione dell'art. 173 del D. Lgs 152/06, (v) i beni e le infrastrutture realizzate da ATENA e le ulteriori voci previste dalle norme tariffarie vigenti.
- 5.3 Il diritto di cui al precedente paragrafo 5.2 potrà essere esercitato dal Comune nei sei mesi precedenti la scadenza della Durata Iniziale del presente Patto ad un prezzo che sarà definito in buona fede fra le Parti tenuto conto delle disposizioni dell'AEEGSI che saranno vigenti in materia e della durata residua della Convenzione.
- 5.4 Il diritto di cui al paragrafo 5.2 potrà essere esercitato nel suddetto periodo, in modo armonico alla ridefinizione degli aspetti gestionali, economici e finanziari contenuti nel piano di investimenti approntato da ATENA sulle altre attività di sviluppo dell'impresa che sarà approvato dal Consiglio di Am-

ministrato di ATENA con le maggioranze di cui all'art. 15, co. 3, lett. b) del Nuovo Statuto. Fermo comunque l'impegno del Comune, quale titolare del diritto di acquisto di cui al paragrafo 5.2, a fare quanto in suo potere, successivamente all'esercizio del diritto stesso, perché Atena predisponga – se non ancora approntato - quanto prima un nuovo piano che tenga conto degli impatti gestionali, economici e finanziari conseguenti all'esercizio del diritto stesso e alle opzioni residue di sviluppo di ATENA anche in conseguenza dell'esito della gara afferente il c.d. ATEM di Vercelli.

6. Durata ed Efficacia del Patto

- 6.1 Il presente Patto diverrà automaticamente ed immediatamente efficace al momento della sua sottoscrizione (la “**Data di Efficacia del Patto**”).
- 6.2 Il presente Patto rimarrà in vigore fino al 5° (quinto) anniversario dalla Data di Efficacia del Patto (la “**Durata Iniziale**”) e sarà automaticamente rinnovato per la stessa durata di 5 (cinque) anni, qualora nessuna delle Parti abbia provveduto, almeno sei mesi prima della scadenza, a comunicare all'altra Parte formale disdetta.
- 6.3 Il presente Patto si intenderà decaduto di diritto nei confronti della Parte che, nel rispetto delle pattuizioni ivi previste, abbia perduto la qualifica di socio della Società.

7. Comunicazioni

7.1 Le Parti convengono che qualsiasi notifica o comunicazione prevista dal presente Patto dovrà essere effettuata ai recapiti indicati di seguito, mediante l'utilizzazione dei seguenti mezzi di comunicazione: trasmissione telefax confermata da regolare ricevuta di trasmissione emessa dall'apparecchio telefax e/o spedizione a mezzo di corriere espresso e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In particolare, dette notifiche o comunicazioni si considereranno perfezionate: (i) nella data e nell'ora in cui la Parte che effettua la notificazione o comunicazione via telefax ottenga una regolare ricevuta di trasmissione dall'apparecchio trasmittente ovvero, in mancanza di tale ricevuta di trasmissione, (ii) nella data e nell'ora in cui il destinatario o altro incaricato di quest'ultimo riceva la consegna dal corriere espresso, sottoscrivendo la relativa ricevuta di consegna ovvero, in mancanza di tale ricevimento della consegna per mezzo di corriere espresso, (iii) nella data e nell'ora in cui la raccomandata con ricevuta di ritorno sia stata affidata dalla Parte mittente al servizio postale, come risultanti dalla relativa ricevuta di consegna.

(a) Per quanto attiene al Comune di Vercelli:

Indirizzo _____

C/A _____

(b) Per quanto riguarda l'Aggiudicatario

Indirizzo _____

C/A _____

8. Disposizioni generali

- 8.1 Ciascuna Parte si farà carico delle proprie spese e dei propri costi (ivi inclusi, senza limitazioni, gli onorari per consulenti e contabili) sostenuti per la conclusione del presente Patto.
- 8.2 La tolleranza, anche se ripetuta, di inadempimenti o ritardi nell'esecuzione di previsioni del presente Patto, non può essere in nessun caso interpretata come implicita rinuncia all'esecuzione e applicazione di tali previsioni.
- 8.3 Nessuna modifica o integrazione del presente Patto sarà valida ed efficace se non sarà concordata per iscritto tra le Parti o fra i rispettivi successori o aventi causa.
- 8.4 E' fatto divieto a ciascuna delle Parti di cedere la propria posizione contrattuale nel presente Patto, in tutto o in parte, o di cedere alcuno dei diritti ed obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

9. Legge applicabile

- 9.1 Il presente patto è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla medesima.
- 9.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, efficacia o risoluzione del presente Patto sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Milano.

Luogo e Data, [•]

Per il Comune di Vercelli

Per l'Aggiudicatario